COMUNE DI ROVIGO

SETTORE EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PRIVACY E PROTOCOLLO INFORMATICO, RISORSE UMANE, GARE APPALTI E CONTRATTI, COMMERCIO SUAP E AA.PP., AUTORITA' URBANA DI ROVIGO

UNITA' GIURIDICA RISORSE UMANE E RILEVAZIONE PRESENZE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Caselli Mirna

DETERMINAZIONE N. 2399 DEL 07/07/2025

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI – A SALDO - AD EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROVIGO – PROC. (ISTRUTTORIA V2013/00759/DFR)

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Rilevato che:

la Procura Regionale per la Corte dei Conti del Veneto ha attivato un procedimento per responsabilità erariale con invito a dedurre nei confronti di dipendenti, ex dipendenti, amministratori ed ex amministratori del Comune di Rovigo dello scorso 17/07/2024;

in data 22/10/2024 l'ex dipendente matricola 10934, i cui dati identificativi e personali risultano dal prospetto allegato sub A) al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, ma non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta qui non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del presente procedimento, ha fatto pervenire al Comune il preventivo delle spese legali come elaborato dal difensore dallo stesso scelto, per una spesa complessivamente quantificata in € 7.025,66;

in data 25/02/2025 il Pubblico Ministero della Procura Regionale per il Veneto della Corte dei Conti ha adottato il decreto di archiviazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 174/2016 "*Codice di giustizia contabile*", avviata nei confronti dell'ex dipendente matricola n. 10934, in quanto: "*allo stato degli atti, non sussistono condotte connotate da dolo o colpa grave da parte del predetto soggetto e pertanto insussistenti le condizioni per l'esercizio di un'eventuale azione di responsabilità nei confronti di ...omissis…*";

in data 18/03/2025 l'ex dipendente matricola 10934 ha fatto pervenire richiesta di liquidazione delle spese legali dallo stesso sostenute e pagate, come da specifica quietanza agli atti del

fascicolo, per un importo iniziale di € 5.225,61;

con determinazione dirigenziale n. 2086 dell'11.06.2025 si è provveduto ad assumere formale impegno di spesa per il rimborso delle spese legali a favore dell'ex dipendente matr. n. 10934 , quantificate in complessivi € 7.025,66, come da preventivo trasmesso e agli atti del fascicolo, quantificato secondo i parametri medi indicati nel DM n. 55/2014 per un valore della controversia di € 97.000,00 ed a rimborsare all'ex dipendente in parola la somma risultante nella quietanza sopra indicata;

Richiamato l'art. 31 del D. Lgs. 174/2016 il quale testualmente dispone che:

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

[...];

Considerato che le spese per l'assistenza legale nei procedimenti avviati per attività connesse all'espletamento dei compiti d'ufficio per gli incolpati assolti nel giudizio contabile sono a carico dell'Ente, come anche sancito dall'art. 3, co. 2-bis, del D.L. 543/1996, autenticamente interpretato dall'art. 10-bis, co. 10, del D.L. 203/2005;

Verificata la congruità del preventivo di spesa formulato dal legale scelto in relazione ai valori medi indicati nel D.M. Giustizia n. 55/2014 (riferimento confermato anche da recente giurisprudenza – *cfr*. TAR Lazio sent. n. 15162/2023);

Considerato che la giurisprudenza (*cfr*., ex multis, TAR Toscana, sez. I, sent. n. 1369 del 10.11.2017), ha precisato che:

presupposto per il riconoscimento del beneficio del rimborso al pubblico dipendente delle spese legali sostenute in processi civili, amministrativi e penali, previsto dall'art. 18 del D.L. n. 67/1997, è l'avvenuto pagamento delle somme delle quali è previsto il rimborso;

ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 del D.L. n. 67/1997, è richiesto un nesso di strumentalità diretto tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto o della condotta che hanno portato al giudizio di responsabilità;

Vista altresì la recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 31137 pubblicata il 5/12/2024, in cui è stato risolto il contrasto giurisprudenziale nel senso dell'ammissibilità del rimborso delle spese legali anche in sede extragiudiziale;

Ritenuto che il diritto al rimborso deve essere esercitato dall'interessato con la presentazione di apposita istanza debitamente motivata e documentata e che l'amministrazione ha il doveroso compito di effettuare ponderate valutazioni che tengano conto di appositi giudizi di congruità espressi dagli organi a ciò preposti;

Dato atto che dalla documentazione prodotta ed agli atti dell'Ufficio procedente sussistono i presupposti per l'ammissione della istanza di rimborso nella misura richiesta, essendo stata verifica la congruità della stessa;

Preso atto della nota dell'Ufficio Assicurazioni del 18/03/2025 con cui lo stesso comunica che la società assicuratrice non copre la fattispecie in parola, in quanto l'evento contestato in giudizio è avvenuto oltre di 7 anni, periodo di copertura della vigente polizza assicurativa;

Considerato che con nota ns. prot. n. 49428 del 02.07.2025 è pervenuta la richiesta, da parte dell'ex dipendente in parola, di rimborso della quietanza a saldo delle spese legali sostenute riferite al procedimento indicato in oggetto già pagata al legale di fiducia per l'ammontare di € 1.800,00, come da specifica quietanza agli atti del fascicolo;

Dato atto che:

trattandosi di un rimborso per spese legali sostenute da ex dipendente assolto nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, non è necessario acquisire il CIG, non essendo configurabile un rapporto negoziale qualificabile come contratto di appalto in quanto l'incarico al legale di controparte non è stato affidato dal Comune di Rovigo;

non risulta inoltre necessario acquisire il DURC delle controparti poiché non sussiste tra le parti un contratto che richieda la verifica della regolarità contributiva;

Visti:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "*Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati*";

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata e in uscita ai vari Responsabili dei Settori;

la Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 43 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto del Sindaco n. 76 del 24/12/2024, è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "*Europrogettazione - Sistemi informativi, Privacy e Protocollo informatico - Risorse umane - Gare, appalti e contratti - Commercio, Suap e AA.PP.*" al Dott. Marco Plechero, così come modificato con Decreto del Sindaco n. 7 del 11/02/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott. ssa Mirna Caselli, nominata con Decreto dirigenziale n. 16 del 23/02/2024;

Visto il D. Lgs. 267/2000, T.U.O.EE.LL.;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.

DI LIQUIDARE la somma di € 1.800,00 in favore del dipendente comunale matr. 10934, il cui impegno è stato assunto con la determinazione dirigenziale n. 2086 dell'11.06.2025 (n. imp. 210309/2025) mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie di cui all'allegato riservato per motivi di tutela dei dati personali a titolo di rimborso delle spese legali , a saldo, sostenute dal dipendente matr. 10934 per la difesa avanti la Procura della Corte dei Conti

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza degli interessati, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sotto-sezione Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti" del sito web istituzionale dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale